

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CSV EMILIA ODV DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RIVOLTE A PERSONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE IN AREA PENALE INTERNA ED ESTERNA:
AMBITO PROGETTUALE 3 SVILUPPO DI RETE DI ASSOCIAZIONI PER L'OSPITALITA' DI VOLONTARI COINVOLTI IN AREA PENALE. PERIODO 2020-2022.**

Tra

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata Comune), rappresentata dalla Dr.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura" del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliata e nel cui nome, per conto e nell'esclusivo interesse agisce e stipula, ai sensi dell'Art. 59 e 60 dello Statuto comunale e dell'Art. 56 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

e

l'Associazione di volontariato CSV Emilia ODV, con sede legale a Parma in Via Bandini, 6 CF 92077570346 e iscritta nell'apposita rubrica del Registro Regionale del Volontariato della Regione Emilia Romagna n. 6280 rappresentata da Elena Dondi nella sua qualità di legale rappresentante presso la cui sede è per la carica domiciliato;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1313 del 04/12/2019 si è provveduto ad approvare lo schema di avviso pubblico per la selezione di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, tramite procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 117/2017, al fine di identificare i soggetti con cui stipulare convenzioni a rimborso spese di durata triennale, periodo 2020-2022, per la gestione di attività rivolte a persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia in area penale interna che esterna identificando 3 specifici ambiti di azione da sviluppare in collaborazione con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale:

Ambito progettuale n 1: attività di miglioramento della qualità di vita delle persone detenute all'interno degli Istituti Penali II.PP. di Reggio Emilia attraverso la promozione e organizzazione di corsi rivolti ai detenuti

Ambito progettuale n 2: attività di progettazione e accompagnamento alle persone dimittende, nel periodo delicato della scarcerazione e del post-pena, definite dall'equipe multidisciplinare "dimittendi"

Area progettuale n 3: implementazione e sviluppo di una rete territoriale di associazioni disposte ad ospitare percorsi di reinserimento sociale di persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale in carico all'Ufficio di Esecuzione Penale esterna (UDEPE) di Reggio Emilia;

- con Provvedimento Dirigenziale n.106 del 24/01/2020 è stato approvato l'esito della procedura comparativa in argomento, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 117/2017, come da verbale di valutazione della Commissione;
- è necessario provvedere, nelle more del perfezionamento delle procedure relative ai controlli, alla consegna anticipata delle attività progettuali in analogia al codice dei contratti pubblici, al fine di avviare al più presto le azioni previste stante l'importanza che tali interventi rivestono per l'Ente, per gli Istituti Penali per l'utenza destinataria del servizio;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. del , qui integralmente richiamata, si è addivenuti, pertanto, all'approvazione della stipula della convenzione in argomento, con Associazione di volontariato CSV Emilia ODV, primo ed unico classificato per l'ambito 3, che ha ottenuto un punteggio di 78 su 100 massimo attribuibile;

Visti:

- l'art. 27 comma 3 della Costituzione che prevede per la pena finalità rieducativa;
- l'art 17 comma 1 del L. 354/75 (Ordinamento Penitenziario) "La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che prevede la programmazione e l'organizzazione dei servizi anche attraverso il coinvolgimento di tutte le istanze del privato sociale, quale parte attiva della rete territoriale delle risorse e degli interventi;
- la legge 94/2013 nonché la Legge 67/2014 che intervengono sull'ordinamento penitenziario (v. art 21 comma 4) e sul codice penale (v. art. 168bis) introducendo l'istituto della messa alla prova per gli adulti;
- la Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi;
- la Legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna" in particolare art.4;
- il Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106", in particolare l'art. 56;
- Legge 11 agosto 1991 n. 266, la legge 7 dicembre 2000 n. 383, la Legge Regionale n. 12 del 2005 e la legge Regionale n. 34/2002 per quanto ancora applicabili;
- la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 120 del 12/7/17 avente per oggetto "Piano sociale e sanitario 2017/2019" la quale pone come obiettivo del nuovo PSSR il sostegno di iniziative volte alla promozione e creazione di percorsi ed attività rivolte alle persone sottoposte a

limitazioni sia internamente che esternamente alle carceri, e ai soggetti in condizioni di disagio (vedi in particolare la scheda 8 della DGR 1423/2017);

- la deliberazione di Giunta Regionale 634 del 2/5/2018 “Programma annuale 2018: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. e delle risorse regionali di cui alla L.R. 5/2004 ss.mm.ii.: individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017”;
- la deliberazione di Giunta Regionale 425 del 25/3/2019 “Programma annuale 2019: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. 2/2003 e ss.mm.ii. : individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa n. 120/2017” e al decreto interministeriale del 26/11/2018. Modifiche alle delibere di Giunta Regionale n 1904/2011 e n. 564/2000”;
- il punto 3.2 “Programma per l'esecuzione penale” delle suddette delibere e le macroaree di intervento ivi previste;
- il decreto del Sindaco acquisito agli atti PG n. 98721 del 31/07/2018 avente ad oggetto “Decreto di approvazione dell'accordo di programma per l'attuazione del piano di zona per la salute ed il benessere sociale 2018-2020”;
- il vigente Regolamento comunale sul volontariato singolo e associato, approvato con deliberazione n. 52 del 21/05/2018;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1 Oggetto

Oggetto della presente convenzione sono la realizzazione di attività per l'implementazione e lo sviluppo di una rete di enti del terzo settore (ETS) disposti ad ospitare percorsi di reinserimento sociale di persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale attraverso lo svolgimento di attività di volontariato in favore della collettività, nell'ambito del Programma per l'esecuzione penale, parzialmente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna sui Programmi Attuativi annuali del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale..

Art. 2 – Obiettivi e finalità

Obiettivi fondamentali delle attività sono

- favorire e sostenere lo sviluppo sul territorio di una rete di risorse, associazioni e altri enti del terzo settore che accolgano soggetti in esecuzione penale esterna per lo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività;
- promuovere l'inserimento di persone in esecuzione penale esterna in percorsi di volontariato e lavori di pubblica utilità all'interno di diverse associazioni del territorio;
- promuovere una maggiore conoscenza delle misure alternative con il coinvolgimento della società civile.

Art. 3 – Destinatari

Sono destinatari diretti dei percorsi di volontariato tutti i soggetti adulti in esecuzione penale esterna. Per le attività di consulenza e formazione sono destinatari associazioni ed enti del terzo settore facenti parte della rete ospitante i percorsi in argomento.

Ai fini del presente avviso si precisa che:

- per coloro che scontano una pena in Misura Alternativa le attività richieste saranno orientate a favorire lo sviluppo di percorsi di volontariato;
- per coloro in stato di Messa alla Prova le attività richieste saranno orientate ad incrementare la disponibilità di soggetti presso cui sia possibile svolgere lavori di pubblica utilità.

Art. 4 Contenuti attività

Sulla base di quanto contenuto nell'avviso pubblico e nella proposta progettuale presentata, l'Associazione dovrà garantire attività volte a:

- individuare nel territorio le risorse idonee ad ospitare percorsi di reinserimento sociale di persone in esecuzione penale esterna con attività di volontariato o lavori di pubblica utilità, attraverso la creazione di una rete di associazioni/enti del terzo settore e mantenendo i contatti con le stesse;
- promuovere incontri di presentazione dell'attività rivolti agli enti del terzo settore con sede nel territorio provinciale;
- sostenere associazioni, enti, cooperative sociali attraverso momenti di formazione e confronto periodici finalizzati a condividere gli obiettivi del progetto e le modalità per garantire un'adeguata accoglienza dei beneficiari, il tutoraggio e monitoraggio dell'esperienza, la gestione amministrativa;
- garantire adeguato supporto alle associazioni ospitanti per l'adempimento delle pratiche, in particolare per quanto attiene gli aspetti burocratici e assicurativi (coperture assicurative e procedure INAIL);
- accompagnare e fungere da raccordo tra UDEPE/persone beneficiarie dei percorsi/enti ospitanti: colloqui individuali con le persone beneficiarie, momenti di formazione collettivi, attivazione degli inserimenti, supervisione, supporto e monitoraggio dei percorsi in stretta sinergia con le assistenti sociali di riferimento;
- consolidare la rete di enti del terzo settore disponibili ad accogliere soggetti in esecuzione penale esterna.

Art. 5 Strumenti e Modalità operative

L'Associazione si impegna a realizzare le attività di cui all'art. 4 con propri volontari e operatori.

L'Associazione individuerà un operatore quale coordinatore del progetto che si occuperà di:

- monitorare l'andamento delle attività
- mantenere costanti rapporti con Comune, UDEPE, partner di progetto coinvolti
- supervisionare il raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 2
- predisporre la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese.

L'associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della convenzione e si impegna inoltre a dare comunicazione al Comune delle sostituzioni e/o interruzioni che, per giustificato motivo, intervenissero.

Volontari ed operatori devono avere rispetto dei diritti, della dignità, della cultura e delle difficoltà delle persone con cui vengono in contatto e l'attività deve essere prestata con la massima riservatezza. Si impegnano inoltre a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 16.4.2013) e dal Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia pubblicati sul sito del Comune di Reggio Emilia in Amministrazione Trasparente/Atti Generali.

Art. 6-Oneri finanziari e modalità di rimborso

Per l'organizzazione e gestione delle attività progettuali oggetto della convenzione verrà corrisposto all'Associazione, a titolo di rimborso spese, la somma massima annua di **€ 6.000,00**, non soggetta ad IVA ai sensi della vigente normativa sul volontariato, da liquidare su presentazione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata (fatture, scontrini fiscali, ricevute, quietanze dei premi assicurativi ecc.) e, per quanto non documentabile e per importi limitati, con dichiarazione del Presidente da rendersi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, come previsto dalla vigente normativa sul volontariato e dalla Legge Regionale n. 12/05, per quanto ancora applicabile.

In particolare per quanto attiene rimborsi forfettari per costi generali, si fa riferimento a quanto previsto all'art 56 del D.Lgs 117/2017 e al vigente regolamento sul volontariato del Comune di Reggio Emilia (esclusivamente spese generali di funzionamento, nella misura non superiore al 10% del valore complessivo ammesso a rimborso) cui si rinvia.

Si procederà alla liquidazione della spesa sostenuta su presentazione di apposite richieste di rimborso sottoscritte dal legale rappresentante, corredate di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute regolarmente quietanzata. Il Comune provvederà a liquidare la spesa a rimborso entro sessanta giorni dalla presentazione delle relative richieste, al fine di consentire una adeguata verifica delle attività e della documentazione presentata nonché della regolarità contributiva (DURC se previsto).

Si prevede la possibilità di erogare la somma prevista annualmente in due soluzioni, nel rispetto della quota massima definita per ogni anno. La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata indicativamente alla fine di ogni semestre e comunque rispettando la competenza del 31/12 di ogni anno, unitamente alle relazioni annuali previste sull'attività svolta.

Le spese ammesse al rimborso potranno comprendere personale adibito alle attività oggetto di convenzione, rimborso ai volontari delle spese sostenute e documentate, assicurazione degli stessi, altre spese di gestione del progetto debitamente giustificate.

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà annualmente all'integrazione della spesa massima rimborsabile oggetto di convenzione sulla base dei finanziamenti che verranno concessi dalla Regione per la prosecuzione di azioni ed interventi progettuali sul Programma per l'esecuzione penale, tenuto conto della destinazione delle risorse sulle diverse aree di intervento che verrà concordata in sede di Comitato Locale Esecuzione Penale Adulti (CLEPA) sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati, integrando conseguentemente gli impegni di spesa oggetto di convenzione.

Art. 7 Monitoraggio e verifiche

Alla supervisione del progetto è preposto il referente del Comune in accordo con l'area educativa degli Istituti Penali di Reggio Emilia.

Si prevedono incontri per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo delle attività progettuali almeno una volta all'anno. Potranno essere richiesti e concordati tra le parti eventuali ulteriori incontri al fine di garantire la necessaria condivisione di sviluppi delle azioni progettuali.

Ogni anno l'Associazione s'impegna a presentare una relazione annuale **al 31 dicembre di ogni anno** riferita a:

- andamento del progetto e obiettivi raggiunti,
- dati sulle attività svolte (ad esempio n° fruitori del progetto, n° associazioni coinvolte ecc..)
- organizzazione complessiva delle attività, criticità...

In merito alle modalità verrà definito uno schema di relazione al fine di condividere informazioni e dati utili alla progettualità ed all'assolvimento degli obblighi rendicontuali e statistici in capo dell'amministrazione comunale.

Art. 8 Durata

La presente convenzione ha validità per gli anni 2020 – 2022, con **decorrenza dal 17/02/2020** scadenza al 31/12/2022, fatti salvi i provvedimenti di recesso anticipato, di formale disdetta da una delle parti, da notificare alla controparte con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data di scadenza naturale o anticipata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di proroga al fine di procedere all'espletamento delle successive procedure comparative ai sensi del D.Lgs 117/2017..

Art. 9 – Assicurazione

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa sul volontariato. La spesa dell'assicurazione per i volontari che operano ai sensi della presente convenzione è ammessa al rimborso spese.

Art. 10 – Sicurezza e riservatezza

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Associazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Associazione potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Associazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L'Associazione non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016.

Art. 11 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente contratto.

Poiché le attività previste dal presente contratto comportano in capo alla associazione il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare l'associazione affidataria quali Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza del contratto in essere e con le modalità di seguito descritte. Le attività per l'implementazione e lo sviluppo della rete di enti del terzo settore (ETS) disposti ad ospitare percorsi di reinserimento sociale di persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale previste dal presente convenzione comportano il trattamento di dati personali. Tali dati, di natura personale e sensibile, i cui interessati sono le persone sottoposte a misure di limitazione della libertà personale, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle normative richiamate nella convenzione.

L'associazione, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della convenzione nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Il Titolare è tenuto a fornire ai Responsabili del trattamento dei dati personali le istruzioni per il trattamento dei dati alle quali i Responsabili stessi devono attenersi. Di seguito le istruzioni fornite dal Titolare Comune di Reggio Emilia alla associazione per il trattamento dei dati oggetto del presente contratto:

Nello svolgimento delle attività correlate al contratto in essere i Responsabili devono attenersi alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di seguito elencate:

Decreto Legislativo n. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n°101 Recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2017;
Eventuali Linee Guida e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed eventuali normative successive in materia.

Il trattamento dei dati personali e particolari (ai sensi degli articoli 5, 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016), nell'ambito dell'attività svolta dai Responsabili per conto del Titolare, avverrà solo nella misura in cui risulta essere indispensabile in relazione agli adempimenti connessi alle prestazioni di cui i Responsabili sono onerati, come descritto nel presente contratto ed esclusivamente in funzione della realizzazione degli stessi.

I dati cui i Responsabili possono accedere sono solo quelli la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'esercizio delle funzioni e per l'esecuzione degli obblighi connessi al presente contratto. Nell'adempimento del ruolo di Responsabili, al fine di garantire un trattamento lecito, corretto e sicuro di tali dati nell'ambito della summenzionata finalità, i Responsabili devono pertanto:

- trattare i dati attenendosi alle indicazioni del presente atto;
- individuare e nominare per iscritto le persone incaricate del trattamento dei dati e prevedere nell'atto di nomina l'impegno degli incaricati alla riservatezza;
- conservare le relative nomine; a tal fine il Titolare potrà richiedere ai responsabili in ogni momento l'esibizione di tali nomine per verificarne la correttezza e la conformità alle norme sopra richiamate;
- fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per un trattamento conforme al presente atto e alle norme di legge;
- provvedere all'adeguata formazione degli incaricati sugli obblighi imposti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza;
- in caso di raccolta dei dati per conto del Titolare, i Responsabili dovranno fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. La

formulazione ed il formato dell'informazione deve essere concordata con il Titolare del trattamento prima della raccolta dei dati;

- adottare ogni idonea misura atta a garantire in modo permanente una circolazione dei dati minimizzata e quindi destinata esclusivamente a coloro che, in virtù delle mansioni che verranno loro affidate dai Responsabili, ne abbiano necessità per lo svolgimento delle stesse;
- trattare i dati esclusivamente per le finalità sopra indicate e utilizzarli in termini compatibili con queste ultime;
- assicurare che il trattamento dei dati non sia eccedente rispetto alle finalità per la quale sono raccolti e successivamente trattati;
- comunicare al Titolare tempestivamente ogni richiesta dell'interessato ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione al trattamento dati e/o portabilità, fornendo ai soggetti incaricati le informazioni necessarie all'esercizio di tali diritti;
- assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di dar seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate;
- nel rispetto del principio di accountability, adottare e rispettare le misure tecniche ed organizzative adeguate rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati connessi alla tipologia e alle modalità dei trattamenti e curandone l'applicazione da parte di tutti gli incaricati, al fine di evitare, in particolare, rischi di distribuzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito;
- adottare idonei sistemi di autenticazione e autorizzazione per gli incaricati, in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso ai dati e di trattamento degli stessi;
- adottare e rispettare procedure per la verifica periodica della qualità e della coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati o nella consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- informare il Titolare prima del trattamento, qualora il Responsabile sia tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ed attenderne l'autorizzazione.

I Responsabili del trattamento non ricorrono ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. Pertanto, qualora in qualità di Responsabili vi sia l'intenzione di avvalersi di un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, i Responsabili sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al Titolare. Il Responsabile non ha facoltà di autorizzare i Sub Responsabili a nominare ulteriori Sub Responsabili, se non a seguito di autorizzazione scritta del Titolare.

Nel caso vengano riscontrate violazioni dei dati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Europeo n. 679/2016, i Responsabili dovranno avvisare il Titolare appena venuti a conoscenza del fatto, corredando per iscritto l'avviso con ogni dettaglio utile a ricostruire l'accaduto e con proposte di azioni correttive, quanto a descrizione della tipologia di violazione e dei dati personali coinvolti, nonché descrizione delle misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione.

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o del rapporto

contrattuale in oggetto, i Responsabili a discrezione del Titolare saranno tenuti:

- a) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure
- b) a provvedere alla loro integrale distruzione, documentando per iscritto la distruzione oppure
- c) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento con contestuale distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi informatici del Responsabile del trattamento, documentando per iscritto la distruzione.

I Responsabili mantengono indenne il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi nei confronti del Titolare a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza dei trattamenti dati connessi all'esecuzione del Contratto di riferimento, che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o di chiunque collabori con lui, qualora il Titolare dimostri che siano stati attuati in violazione delle istruzioni del Titolare stesso o in violazione di norme di Legge.

La presente nomina di Responsabili del trattamento ha la medesima durata ed efficacia della presente Convenzione e pertanto cesserà automaticamente al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'efficacia della Convenzione stessa.

Art. 12 – Verifiche e inadempienze

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Stipula

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa ed è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della vigente normativa sul volontariato.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Reggio nell'Emilia.